

Decreto ministeriale.....n.....

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252;

VISTO in particolare l'art. 12 recante disposizioni per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, da effettuarsi, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore e, nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno;

CONSIDERATA l'urgenza di coprire i posti disponibili nella qualifica di capo squadra che impone l'individuazione di procedure accelerate ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui all'art.12, comma 1, lettera b) le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

RITENUTO in particolare che, in relazione alle suesposte urgenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato art.12, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno n.2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore;

CONSIDERATO altresì che, a norma del comma 7 del medesimo art.12, con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

UDITO il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

DATA COMUNICAZIONE al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della citata legge n.400 del 1988, con nota n.....del.....;

ADOTTA

il seguente regolamento

CAPO I
MODALITA' D'ACCESSO

ART.1
(Concorso interno per titoli)

1. Il concorso interno di cui all'art.12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili per il personale generico e per quello specialista e le relative sedi disponibili.
3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art.12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art.5.

ART.2
(Concorso interno per titoli ed esame scritto)

1. Il concorso interno di cui all'art.12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili per il personale generico e per quello specialista e le relative sedi disponibili.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art.12, comma 1, lettera B) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e che, nei sei anni medesimi, abbiano frequentato con profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati

dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, concernenti le funzioni da svolgere.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi test a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie riguardanti le funzioni della qualifica da svolgere, con particolare riferimento ai settori NBCR, alla prevenzione incendi, all'utilizzo delle attrezzature d'intervento e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.

6. All'esame scritto di cui al comma 5, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

7. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'art.4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

8. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art.12, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

9. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'art. 5.

CAPO II NORME COMUNI

ART.3 (Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

2. Alle commissioni dei concorsi di cui all' articolo 2, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle le materie speciali.

ART.4
(Titoli valutabili)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono le seguenti: titoli di studio; corsi di aggiornamento, esclusi quello basico e quelli necessari per l'acquisizione delle qualificazioni di cui al successivo punto C); qualificazioni; anzianità di servizio.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

B) Corsi di aggiornamento professionale:

1. La frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore fino ad un massimo di punti 0,50 a corso. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 2,00.

2. Per i partecipanti al concorso di cui all'art.16, comma 1, lettera B) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, non vengono considerati i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.

C) Qualificazioni:

1. Sono valutabili le qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, secondo i seguenti punteggi:

- N.B.C.R. di II e III livello
- Istruttore sommozzatori
- Istruttore SAF 2B
- Istruttore professionale
- Istruttore scuola guida
- Istruttore nuoto o salvamento
- Istruttore ginnico
- Istruttore soccorso sanitario
- Istruttore nautico
- Istruttore laboratorio
- Istruttore aeroportuale
- Istruttore di volo

- Autista mezzi pesanti IV° grado
- Gruppi operativi speciali

- SAF 2A
- SAF 2B
- Patente nautica
- Autista mezzi pesanti III° grado
- Brevetto di salvamento a nuoto
- Brevetto soccorso sanitario
- Addetti sale operative
- Addetti al Servizio di prevenzione e protezione

punti 1

punti 0,75

punti 0,50

2. Per gli specialisti areonaviganti:

- certificazioni aeronautiche riconosciute dall'amministrazione

punti 0,50

3. I punteggi relativi alle qualificazioni possedute non sono tra loro cumulabili e pertanto si considera esclusivamente il corso che da luogo al punteggio più elevato.

D) Anzianità

1. L'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1.

2. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

3. Per i partecipanti ai concorsi di cui all'art.12, comma 1, lettera B) l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

ART. 5 (Scelta della sede)

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'art.1, comma 5 e all'art. 2, comma 8, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

3. Nel caso in cui, nel bando, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni aeronaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radiatoriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

5. In ogni caso, i posti destinati al personale generico e specialista che non vengono coperti, saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali.

ART.6 (Corso di formazione professionale e graduatoria finale)

1. I corsi di formazione professionale hanno la durata di tre mesi e si articolano in una parte teorica non inferiore a otto settimane, finalizzata a fornire ai discenti un bagaglio professionale e culturale adeguato ai compiti e alle funzioni inerenti alla qualifica cui essi accederanno, e in una parte di applicazione pratica per il restante periodo.

2. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le modalità dell'esame finale del corso, sono stabilite dal Direttore Centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'art.13 del predetto decreto legislativo, n.217/2005.

4. I corsi di formazione professionale si concludono con un esame finale per il quale viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

5. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso delle verifiche intermedie e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art.12, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. A parità di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato art.12, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

CAPO III

Art.7

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
Amato